

CII.

TORNATA DEL 15 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Interpellanze del Senatore Di Pollone al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Risposta del Ministro predetto — Dichiarazione del Senatore Di Revel — Osservazioni del Senatore di Pollone — Replica del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Ordine del giorno proposto dal Senatore Di Pollone — Parole del Senatore Farina — Spiegazioni del Senatore Di Pollone — Emendamento del Senatore Montanari combattuto dal Senatore Natta — Ordine del giorno del Senatore Montanari oppugnato dal Senatore Farina — Reiezione del medesimo — Approvazione dell'ordine del giorno del Senatore Di Pollone, dallo stesso modificato — Seguito della discussione sul progetto relativo alla tassa di registro — Approvazione degli articoli 52 al 96 — Osservazioni del Senatore Audiffredi — Dubbio del Senatore Bevilacqua sull'articolo 97 — Spiegazioni al riguardo date dal R. Commissario — Approvazione degli articoli 97 e 98 e parte dell'art. 99 colle modificazioni proposte dal Senatore Arnulfo Relatore e dal R. Commissario, colla riserva sulla proposta del Senatore Galvagno al n. 54, § 2 dell'art. 98.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ed il Regio Commissario Duchoqué.

Il Senatore, Segretario, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della precedente tornata che è approvato.

INTERPELLANZE
DEL SENATORE DI POLLONE
AL MINISTRO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Presidente. Sono all'ordine del giorno in primo luogo le interpellanze del signor Senatore Di Pollone al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il signor Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore Di Pollone. Signori Senatori. Prima di addentrarmi a svolgere il concetto che mi mosse a chiedere la facoltà di fare alcune interrogazioni all'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sento il dovere di dichiarare altamente che non vi fui indotto nè da un desiderio di inutile curiosità, nè tanto meno da spirito di opposizione contro il Ministero scaduto, nè tampoco contro quello che l'ha surrogato.

No, Signori, non mi spinse il triste pensiero di svelare gli errori del Ministero, se ne ha commessi; fui unicamente mosso da più alta considerazione, da quella cioè di incoraggiare il Ministero a battere la via delle economie, dacchè egli medesimo ne ha scritta la parola

sulla sua bandiera; economia, che se è utile in ogni circostanza, lo diviene tanto più per le nostre finanze, la cui situazione non qualifichero, essendo pur troppo ben nota all'intero Senato.

Ora per giungere alla meta, che non dubito ci proponiamo unanimi, io ritengo che uno dei mezzi più efficaci sia quello di osservare scrupolosamente le disposizioni tutelari delle leggi e dei regolamenti che in dipendenza di esse sono stati dettati dalla sapienza dei legislatori che ci hanno preceduti.

Ho veduto con sommo rammarico che per le spese occorse per l'esposizione di Firenze queste leggi e questi regolamenti non furono osservati, e si è prodotto quel fatto a voi ben noto e sul quale non mi fermerò, mentre non è assolutamente mio intendimento il promuovere una intempestiva discussione.

Mi restringerò soltanto a notare come nel luglio 1860 con legge votata dal Senato fu concessa alla Commissione dirigente l'Esposizione di Firenze una somma di lire 150,000, e nel successivo anno con una seconda legge vennero aggiunte alle lire 150,000 altre lire 550,000.

In quella occasione non mancò l'ufficio centrale da voi incaricato del preliminare esame di quella legge al dover suo, e riconoscerete come per organo dell'egregio suo Relatore, il Senatore Di Revel, fu raccomandata, e caldamente, a chi reggeva in allora il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio l'attuazione delle norme che si applicano a tutte le spese che si ordinano dai

Ministri a carico dell'erario dello Stato; ma egli rispose, che trattandosi di una somma che si dava per una volta tanto in sussidio dell'Esposizione non era il caso di sottoporre l'impiego a quelle disposizioni di leggi ed a quei regolamenti che sono prescritti quando si spende il denaro dello Stato.

Io porto il fermo convincimento che se le raccomandazioni dell'ufficio centrale fossero state prese in considerazione dal Ministro, od il disavanzo non si sarebbe prodotto od almeno lo sarebbe stato in somma assai minore.

Vedo ora un'altra Commissione, istituita egualmente che quella eletta per dirigere l'esposizione di Firenze, la quale non amministra soltanto una somma concessale a titolo di sussidio, ma spende il denaro dello Stato, ed egualmente senza riscontro di sorta.

Questa Commissione, se sono ben informato, ordina, spende, fa contratti, senza una dipendenza diretta dal Ministero, contratti onerosi all'erario dello Stato.

Ha spedito di sua autorità un impiegato a Londra, al quale ha aperto un credito per ingenti somme. In ordine ai pagamenti delle somme uscite dalle casse dello Stato nessuno di essi ha avuto luogo regolarmente; vale a dire che nessun mandato fu regolarmente spiccato dal Ministro che dovrebbe dirigere questa Commissione, come nessun dei contratti stipulati venne registrato alla Corte dei conti.

Se questi fatti sono reali, io domando al signor Ministro, se egli intende assumerne la responsabilità; in altri termini domanderò se egli accetta puramente e semplicemente l'eredità che gli fu lasciata dal suo predecessore, ovvero se egli l'accetta col beneficio di inventario; e lasciando poi la via seguita voglia entrare in quella segnata dalle nostre leggi, e dai nostri regolamenti, e ci assicuri in tal guisa che la parola *economia* pronunciata dal Ministero non sarà vuota di senso.

Mi riservo dopo la risposta che mi verrà favorire lo onorevole Ministro di dedurne quelle conseguenze che mi sembreranno del caso.

Presidente. La parola è al signor Ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Comincerò dal ringraziare l'onorevole Senatore Di Pollone di avermi fornito l'occasione di dissipare i suoi sospetti; sospetti, è vero, divisi in gran parte dalla pubblica opinione, che ammaestrata dall'esperienza del passato, volge con sfiducia lo sguardo all'avvenire.

Io deploro quanto qualunque altro ciò che è successo a Firenze; lo deplorai come deputato, nè oggi che ho l'onore di sedere nei Consigli della Corona, certamente potrei farne l'elogio.

Nei fatti avvenuti a Firenze essendo concorse molte circostanze, non credo che la responsabilità dei medesimi debba passare intiera sul Ministero, nè sugli onorati uomini, i quali formavano la Commissione. Io ho detto che concorsero molte circostanze. In primo luogo

l'introito fu molto più scarso di quello che si era previsto; in secondo luogo il concorso dei municipii e delle proviuce non fu molto largo; in terzo luogo, e ciò torna ad elogio degli Italiani, il numero degli espositori fu molto più grande di quanto si era in prima supposto, e quindi fu necessario di ampliare gli edifici che erano destinati a quelle esposizioni.

Ma soprattutto, e qui convergo coll'onorevole Senatore Di Pollone, ciò che aggravò il male, si fu che non si è compilato un regolare bilancio preventivo, e quindi mancava un calcolo esatto, preciso, delle spese che vennero approvate complessivamente, per cui non furono sottoposte a quelle cautele, alle quali accennava l'onorevole Senatore Di Pollone.

Il Ministro Cordova che mi ha preceduto, mi pare abbia in parte già evitata questa difficoltà, col presentare un progetto di legge all'altro ramo del Parlamento al quale un bilancio regolare dove sono state largamente calcolate tutte quelle spese. Io non posso ancora conoscere il sistema cui si appiglierà la Camera dei Deputati, non so se intenda discutere il bilancio proposto, categoria per categoria, ovvero decretare una cifra complessiva.

Se il Parlamento (ed io gliene saprò buon grado perchè lo desidero vivamente) voterà il bilancio categoria per categoria, egli è evidente, che allora sarà sottoposto a tutte le regole del controllo preventivo, al quale accennava l'onorevole Senatore Di Pollone. Se invece votasse una somma complessiva, io debbo dichiarare esplicitamente al Senato che, preoccupato di quanto è successo in Firenze, mi sono già posto d'accordo colla Commissione, e nell'avvenire non saranno più spiccati mandati complessivi, ma invece esclusivamente per le somme che la Commissione indicherà aver bisogno, specificando a quale categoria intende applicarle, ed a questo riguardo io prendo l'assunto formale davanti al Senato, che nessuna categoria sarà oltrepassata di quanto sarà stanziato dal Parlamento. In tal modo io spero verrà raggiunto lo scopo assai facilmente, poichè le categorie saranno state tutte ampiamente discusse, per cui sarà difficile che queste riescano insufficienti al bisogno.

Io poi debbo dichiarare al Senatore Di Pollone che egli non era esattamente informato, quando ha accennato alle grandi spese già fatte ed ai grandi mandati spiccati, riguardo all'esposizione di Londra, poichè tutte le spese finora fatte dalla Commissione Reale si riducono a 47 mila franchi. Ecco quanto mi scrive l'onorevole Presidente, il marchese Gustavo di Cavour. Dopo aver ragionato dello scopo e di alcuni mezzi che il Regio Comitato si propone, soggiunge: « altro non rimane che far conoscere alla S. V. che le spese che abbiamo fatto in relazione all'articolo A del bilancio preventivo e per anticipazione di altri articoli coi mandati n. 2460, sono di L. 24 mila dapprima, e L. 23 mila di poi, in tutto L. 47 mila. »

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ripeto dunque che io sono pronto ad assumere piena ed intera responsabilità di garantire il Senato che quando sarà stato votato il bilancio preventivo, e sarà stata votata una somma complessiva, che questa non verrà in nessun modo sorpassata.

Se il Senato, se la Camera dei Deputati crederà che le spese che sono state proposte, siano soverchie, io e il Ministero saremo molto lieti di vederle ridotte, poichè non è per vano nome che noi abbiamo come rammentava l'onorevole Senatore Di Pollone, scritto sulla nostra bandiera la parola *economia*; noi intendiamo non disertare mai questa bandiera, intendiamo sostenerla contro tutti gli interessi municipali e personali.

Io però prima di por termine al mio dire desidero di partecipare al Senato una notizia che credo riuscirà ad esso gradita, come quello che si è sempre mostrato tenero della dignità del nostro paese, e che ha tanto contribuito a formare l'indipendenza dell'Italia; la notizia cui accennavo, è che il numero degli espositori, che figureranno all'esposizione di Londra è molto considerevole, ed ha raggiunto il n. di 2jm., mentre la Francia non ne ha ancora che 3200.

Come vede il Senato l'Italia sarà degnamente rappresentata all'Esposizione di Londra.

Il numero degli espositori nel 1851 fu di 97 pel Regno Sardo; 107 per la Toscana, 57 per gli Stati Pontifici, Napoli, Parma, Modena non poterono figurare; i prodotti della Lombardia sventuratamente figuravano ancora sotto la bandiera austriaca.

Oggi, o Signori, gli espositori appartenenti alle antiche province sono 450, quelli delle province libere pontificie 130; ma dove sovra tutto vi è una grandissima differenza ed un grandissimo progresso si è nelle province della Toscana, mentre invece di 107 espositori, quelle province saranno rappresentate quest'anno a Londra da 430 espositori. Ciò prova che la Toscana è sempre la culla dell'industria e dell'ingegno italiano. Io credo che l'Esposizione di Londra dimostrerà al mondo come l'Italia possa pretendere ad un posto distinto nell'industria e nel commercio.

È certo che riuscirà di gran conforto a tutti gli italiani che andranno a Londra il vedere raccolti per la prima volta sotto una sola bandiera, sotto il vessillo fregiato dalla gloriosa croce sabauda, i prodotti delle varie province italiane, che all'altra Esposizione di Londra figuravano sparse e divise.

Presidente. La parola è al signor Senatore Di Revel.
Senatore Di Revel. Sebbene il mio nome sia stato menzionato in questa discussione, io non entrerò a discutere la questione che è stata mossa; solamente dirò che, essendo stato relatore della legge la quale concede un supplemento di 550,000 lire per l'Esposizione di Firenze, io non mi accostai a dare un voto favorevole, e a prendere l'assunto di riferirne al Senato, se non per le dichiarazioni esplicite fatte dal Ministero d'allora, che questa somma era più che sufficiente per

l'Esposizione, ed anzi che sarebbe stato stabilito un controllo regolare, per cui vi fosse certezza che le somme si sarebbero spese regolarmente, e non si sarebbe oltrepassata la fatta dotazione.

Io dissi non sarei entrato nella questione; ma però mi si permetta di dichiarare fin d'ora, che alle spiegazioni date dall'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio io non intendo ancora di sottoscrivere, nè di dar sin d'ora quel *bill d'indennità* che possa occorrere; ma che mi riservo, quando la questione verrà portata in Senato, di addurre le ragioni per cui negherò di dare questo *bill d'indennità*.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Il signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio nel rispondere alle mie domande è entrato in alcuni particolari della legge proposta all'altro ramo del Parlamento relativa all'Esposizione di Londra, della quale legge io mi era assolutamente astenuto di trattare, perchè mi pareva cosa poco conveniente di introdurre in Senato la discussione d'una legge mentre sta pendente nella Camera elettiva; ma desidero di ben chiarire che il mio silenzio non vuole essere interpretato nel senso che io aderisca meconamente alle disposizioni di quella legge, e desidero anzi di ben spiegare che riservo intera e libera la mia opinione sui particolari suoi, e non trascurerò di esprimerla quando verrà essa discussa in Senato.

Debbò poi far osservare al signor Ministro che non ha meconamente dato risposta a taluna delle mie forse indiscrete questioni, mentre io gli domandava se era vero che delle somme assai considerevoli erano state spese, se era vero che alcuni contratti onerosi per le finanze dello Stato erano stati stabiliti senza che, e per le une o per gli altri, si fossero osservate le norme prescritte dalla legge del 13 novembre 1859, e del successivo regolamento approvato con R. Decreto del 7 novembre 1860; legge e regolamento che sono tuttodì in vigore, e dalla cui osservanza ritengo che nessun Ministro possa sottrarsi.

Poichè il signor Ministro tace a questo riguardo, verrò ripetendo quanto da varie persone mi venne asserito, senza ch'io intenda di farmene mallevadore. Mi fu detto che pel trasporto degli oggetti che devono essere recati all'Esposizione di Londra, fu stabilita una convenzione a trattativa privata, ciò che costituisce già una violazione della legge che io citava poc'anzi; contratto questo assai oneroso, mentre, quando si stipulava in Torino, giunsero alla Commissione offerte da varie case di Londra, le quali portavano prezzi al disotto del 50 per cento di quelli accettati dalla Commissione.

Non ho chiesto al signor Ministro se si sono spese nè le 40 nè le 50 mila lire per l'articolo primo che egli citava o per spese di stampe e cancelleria, sebbene sicuramente non sembri a prima giunta una grave dispendio quello di 40, o 50,000 lire, tuttavia per il solo oggetto relativo alle spese di tale natura, io lo ritengo

assai grave, e credo si potesse mantenere in limiti assai più ristretti; ma invece domando se sia vero che nessuna spesa venne pagata dietro mandati regolarmente spediti e registrati; domando ancora se è vero che la Commissione abbia inviato un ingegnere a Londra con un mandato illimitato di operare tutto quello che crederrebbe utile nell'interesse della buona riuscita della Esposizione; e se quest'ingegnere abbia chiesto un credito assai largo, anzi più largo della somma portata nel bilancio a cui accennava il signor Ministro. Io domando se a quest'istanza si è fatta ragione, e se si è fatta ragione, in quali limiti e con quali forme; perchè se fosse vero che l'inviato della Commissione ha domandato una somma maggiore di quella che è portata nel bilancio, vedo schiudersi le porte a quelle eccedenze che si lamentarono giustamente a Firenze e che credo sia nell'intendimento del Senato di antivenire.

Io accetto di buon grado le dichiarazioni del signor Ministro e non pongo in dubbio il suo buon volere e desidero vivamente che realmente possa attenersi nei limiti che si propone e che ha esplicitamente tracciati.

Ma appunto perchè conoscevo essere il numero degli espositori così scarso dapprima ed ora allargato di molto, sebbene non lo conoscevo giunto al numero di 2,000, mi risultava però di 1800, è una ragione di più per temere la possibilità di un'eccedenza di spesa; e precisamente perchè il bilancio presentato era stato compilato allora quando non si conosceva questo maggior numero di espositori, che si credeva che non giungerebbero oltre il num. di 1500, dico che se un bilancio di un milione stava a 1500 espositori, è chiaro, è evidente che per 2000 espositori si esigeranno spese maggiori, ed allora si verrà coll'argomento dei fatti compiuti, della necessità, dell'urgenza, in somma colle stesse ragioni state addotte per scusare la Commissione di Firenze, e si chiederanno crediti supplementari, con danno dell'erario e non esito ad aggiungere del decoro del Parlamento.

Ed è appunto per evitare in modo efficace la riproduzione di un tale fatto che desidero più esplicite dichiarazioni del sig. Ministro.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio calcolando semplicemente sopra 1500 espositori aveva presentato alla Camera dei Deputati un bilancio, se non erro di 450.000 lire, poichè questa credo sia stata la somma iscritta nel bilancio preventivo presentato a quella Camera; ma allorchando gli espositori aumentarono in modo così straordinario, si vide la necessità di ampliare le spese, e si fu allora che venne presentato alla Camera stessa un nuovo bilancio.

Dirò poi all'onorevole signor Senatore Di Pollone che non credo che sia stato fatto alcun contratto oneroso

per lo Stato; ed in ciò fui assicurato dal mio antecessore, il quale mi aggiunse anzi che egli aveva usato tutte le vigilanze possibili.

In quanto all'aver inviato un ingegnere a Londra, il signor Senatore Di Pollone converrà meco che non si poteva fare altrimenti. Avendoci il Governo inglese assegnato solo un locale disadorno, era quindi necessario che tutto si preparasse perchè l'Esposizione italiana possa farsi con quel decoro che si deve alla grandezza conveniente della nostra patria.

Ma non credo, anzi mi permetta l'onorevole Senatore Di Pollone che assolutamente neghi che gli sia stato aperto un credito superiore alla somma iscritta nel bilancio.

Del resto io prego l'onorevole Senatore Di Pollone di guardare un tantino l'avvenire.

Alla Camera dei Deputati è stato presentato il bilancio di questa esposizione la quale forse domani o posdomani è chiamata a votarlo. Appena la Camera lo avrà votato io lo presenterò al Senato e ne domanderò l'urgenza, e così sarà sottoposto a tutte le cautele alle quali accennava l'onorevole Senatore.

Ripeterò ancora che io desidero vivamente che le amministrazioni procedano regolarmente e che io assumo nel modo il più formale l'impegno che le somme stanziare nel bilancio non saranno certamente oltrepassate, poichè intendo far rispettare dalla Commissione ciò che sarà deliberato dal Parlamento. Onde prego l'onorevole signor Senatore Di Pollone, in ordine ai timori al proposito espressi, di attendere che il bilancio sia presentato al Senato, ed allora si potrà discutere e vedere le spese che converrà togliere e quelle che converrà aggiungere.

Io credo che saremo tutti concordi nel fare delle economie, ma saremo pur anche tutti concordi nel voler che la Esposizione italiana a Londra non sfiguri a fronte delle altre. Una volta poi che quella legge sarà sancita, sarà mia cura, lo ripeto, di farla rispettare e sarà rispettata.

Risponderò ancora due parole al Senatore Di Revel il quale dice di non potere dare un *bill d'indennità* riguardo alle spese fatte per l'esposizione di Firenze. Mi permetterà l'onorevole Senatore Di Revel di fargli osservare che anche io come Deputato ho deplorato quel fatto, ma spero che quando l'onorevole preopinante conoscerà appieno tutte le circostanze che concorsero all'aumento delle spese sarà più indulgente per quelli uomini insigni che l'hanno preceduta.

Senatore Di Pollone. Domanderei al signor Presidente se crede di interpellare il Senato onde voglia permettermi di parlare per la terza volta: vorrei proporre un ordine del giorno.

Presidente. È uso che il proponente ha facoltà maggiore di parlare.

Senatore Di Pollone. Assicuro il Senato che non abuserò della sua tolleranza. Credo in primo luogo di dover spiegare il motivo di aver messo in campo la

questione forse prematuramente agli occhi di taluno dei signori Senatori dopo quel che ha detto il signor Ministro. Ma io dichiaro formalmente che ignoravo essere imminente la discussione della legge sull'esposizione di Londra, come lo ha or ora dichiarato il signor Ministro, alla Camera Elettiva; temevo da un ritardo nel muovere le mie osservazioni, ove avessi attesa la discussione della medesima in Senato, non mi fosse data per unica risposta il fatale *troppo tardi*; quindi ho creduto di anticipare sulla discussione della legge per ottenere dal signor Ministro una dichiarazione, che io trovo soddisfacente. Ed è per la fiducia che mi ispira che io rassegno al Senato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato accettando le dichiarazioni del signor Ministro di agricoltura, industria e commercio, che le categorie del bilancio speciale per la esposizione di Londra non saranno oltrepassate, passa all'ordine del giorno. »

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Gallina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Farina, e dopo l'avrà il Senatore Gallina.

Senatore **Farina**. Soddisfatto io pure delle dichiarazioni del signor Ministro, sono dolente di non potere però acconsentire all'ordine del giorno proposto dallo onorevole Senatore Di Pollone.

Quell'ordine del giorno implica per sé una preventiva approvazione della legge non solo, ma pone altresì un vincolo straordinario. Il bilancio dell'esposizione...

Presidente. Seusi signor Senatore; so è per discutere l'ordine del giorno, domanderò prima se è appoggiato.

Senatore **Di Pollone**. Domando al signor Presidente la permissione di fare un'osservazione.

Le giuste considerazioni del signor Senatore Farina mi dimostrano che il mio ordine del giorno vuole di necessità essere modificato, perchè io mi intendevo di proporlo con un pensiero che confesso di non avere esternato, che è quello di sottintendere « semprechè la legge venga votata dal Parlamento » ma non potevo certamente avere in mira di pregiudicare i voti cui saranno chiamate ad emettere le due Camere.

Presidente. Se vuol farmi passare il suo ordine del giorno...

Senatore **Di Pollone**. Aspetto che il Senatore Farina abbia svolta la sua opinione.

Presidente. Non si può aprire la discussione se l'ordine del giorno non è appoggiato.

Senatore **Di Pollone**. Non so se sarò riuscito ad eliminare compiutamente quanto l'onorevole Senatore Farina aveva notato non poter sussistere.

Mi limiterci ora a dire:

« Il Senato accettando le dichiarazioni del signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio passa all'ordine del giorno. »

Mi pare che così ridotto non implichi più in nessuna delle questioni che vogliono essere integralmente riservate.

Le risposte, se mal non mi appongo, fatte dal Ministro per la futura direzione dei lavori della Commissione debbono sembrare soddisfacenti per i signori Senatori, come lo sono per me.

Accettando quindi queste risposte è un impegno maggiore che il signor Ministro ha di attenersi alle dichiarazioni per esso fatte e dal Senato accettate; in ogni caso abbandono interamente al Senato la sorte di quest'ordine del giorno.

Presidente. Interrogo il Senato se è appoggiato.

Chi lo appoggia sorge.

(Appoggiato).

La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Rinuncio alla parola, non avendo più obiezioni a fare all'ordine del giorno così formulato.

Presidente. La parola è al Senatore Gallina.

Senatore **Gallina**. Rinuncio io puré alla parola.

Presidente. Non domandandosi più la parola rileggerò l'ordine del giorno del Senatore Di Pollone.

« Il Senato accettando le dichiarazioni del signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio passa all'ordine del giorno. »

Senatore **Montanari**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Montanari**. Desidererei di proporre una modificazione a quest'ordine del giorno; sostituirei alle parole « accettando le dichiarazioni » quelle di « udite le dichiarazioni ».

Presidente. Il signor proponente accetta questa modificazione di *udite* invece di *accettando*?

Senatore **Di Pollone**. Ho già dichiarato che mi rimettevo interamente alla decisione del Senato senza più insistere; credo però che non si possa accettare senza avere udite le ragioni.

Presidente. Il Senatore Montanari ne fa oggetto di emendamento?

Senatore **Notta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Notta**. Si è per respingere la modificazione proposta dal Senatore Montanari, giacchè la parola *udite* è lo stesso che nè approvare, nè disapprovare, equivale a mostrarsi nè soddisfatti, nè malcontenti.

La parola *accettare* vuole dire che le dichiarazioni che si sono fatte inchiudono in sé l'accettazione d'una promessa; chi accetta questa dichiarazione significa, che se l'operato del Ministro sarà conforme alle sue dichiarazioni, allora sarà l'accettante disposto ad approvarlo.

Quindi mi pare che nell'uso parlamentare od anche, direi, nell'uso di dare un'espressione alle parole, bisogna mantenere quella di *accettando* e non quella di *udite*.

Presidente. Persiste il Senatore Montanari nel suo emendamento?

Senatore **Montanari**. Desidererei sapere se è appoggiato. In ogni caso io proporrei di dire: « Il Senato prendendo atto della dichiarazione del Ministero passa all'ordine del giorno. »

Presidente. Abbia la bontà di darlo per iscritto.

(Il Senatore Montanari lo trasmette al banco della presidenza).

Il Senatore Montanari propone un ordine del giorno il quale differisce da quello proposto dal Senatore Di Pollone, in ciò che le parole *accettando le dichiarazioni*, sarebbero surrogate dalle parole *prendendo atto delle dichiarazioni*.

Chi appoggia questo ordine del giorno sorga.

(Appoggiato).

Il Senatore Montanari ha la parola.

Senatore **Montanari.** Io ho fatto la mia proposta di modificazione perchè mi pare che così redatto l'ordine del giorno non implichi nè lode nè biasimo. La parola *accettando* verrà, a me sembra, assai più opportuna quando si discuterà la legge relativa a questo argomento. Il Senato la esaminerà allora e la accetterà o la rigetterà, ma quando il Ministero fa delle dichiarazioni il Senato ne prende atto. Mi pare d'altronde che le parole *prendere atto delle dichiarazioni del Ministero* siano più conformi alle pratiche dei due rami del Parlamento e quindi credo convenga sostituire *prender atto*, ad *accettando*.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** La parola *accettando* a mio credere, implica un'approvazione maggiore delle dichiarazioni del signor Ministro che starà nei limiti del bilancio qualunque esso sia. Per conseguenza, siccome questo entra nell'ordine delle idee di economia che si sono generalmente propugnatte e che formano il più bell'elogio, a parer mio, del Ministero attuale, io preferisco la parola *accettando* a quella di *prender atto*, perchè amo meglio una approvazione maggiore delle dichiarazioni fatte che esso starà nei limiti della categoria del bilancio qualunque esso sia il quale sarà dal Parlamento approvato.

Presidente. Non domandandosi più da alcuno la parola, metterò ai voti l'ordine del giorno del signor Senatore Montanari che è redatto in questi termini: « Il Senato prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero passa all'ordine del giorno. »

Chi lo approva voglia sorgere.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'ordine del giorno proposto dal signor Senatore Di Pollone (*V. sopra*).

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO ALLA TASSA DI REGISTRO.

Presidente. Essendo esaurita l'interpellanza del Senatore Di Pollone il Senato può passare al suo ordine del giorno prestabilito, cioè alla continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla tassa di registro; essa si era fermata al

TITOLO V.

Delle pene per le denunzie ritardate od incomplete, per il ritardato pagamento delle tasse e per le scritture di controdiichiarazioni.

« Art. 52. I notai che non avranno fatto registrare i loro atti nel tempo prescritto pagheranno in proprio, per ogni contravvenzione, la pena di lire 10, se si tratta di un atto soggetto alla tassa fissa, od una somma eguale al quarto della tassa, se si tratta di un atto soggetto a tassa proporzionale.

« In quest'ultimo caso però la pena non potrà essere minore di lire 10. »

(Approvato)

« Art. 53. I segretari, cancellieri ed altri funzionari o ufficiali dell'ordine giudiziario che avranno trascurato di assoggettare alla registrazione nel tempo stabilito le sentenze e gli atti tutti che essi devono denunziare per la tassa, pagheranno in proprio, per ogni contravvenzione, la pena corrispondente al quarto della tassa dovuta su tali atti e sentenze.

(Approvato).

« Art. 54. Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili ai segretari ed altri delegati delle Amministrazioni pubbliche e dei corpi amministrati, per ognuno degli atti che nel tempo prescritto non abbiano presentato alla registrazione cui erano obbligati.

« Il disposto dai tre precedenti articoli in quanto riflettono le pene e le maggiori tasse non sarà applicabile quando il ritardo della denunzia provenga da impedimento di forza maggiore, debitamente giustificato, purchè si eseguisca tale formalità entro il termine di giorni 10 successivi alla cessazione dell'impedimento.

« Sarà riservata ai notai ed altri funzionari nominati in detti tre articoli, la ragione verso le parti per il rimborso delle multe e soprattasse da essi incorse quando loro non siano stati somministrati i fondi necessari per pagare le tasse di registro. »

(Approvato)

« Art. 55. Gli atti per scrittura privata, quelli stipulati in paese estero ed i contratti verbali enunciati nell'articolo 29 che non saranno stati registrati nel tempo prescritto, verranno assoggettati, oltre alla tassa normale, anche ad una metà della tassa medesima, ritenuto per altro che tale soprattassa non potrà essere minore di L. 10.

« La stessa disposizione ha luogo per testamenti in forma privata non denunziati entro il termine prescritto dall'articolo 29, e per le omesse dichiarazioni dell'avveramento delle condizioni sospensive di cui all'art. 14. »

(Approvato)

« Art. 56. Gli eredi, donatari e legatari che non avranno fatte entro i termini prescritti le dichiarazioni dei beni loro trasmessi per causa di morte, pagheranno, a titolo di pena pecuniaria, il quarto di più della tassa che sarà dovuta per la mutazione.

« Il ritardo oltre il termine prescritto al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie, darà luogo altresì all'applicazione di una nuova pena pecuniaria eguale al decimo dello ammontare della tassa.

« La pena per le omissioni nelle dichiarazioni sarà di una somma eguale al quarto della tassa dovuta per gli oggetti omessi.

« La stessa pena sarà applicata per l'insufficienza constatata nella valutazione dei beni dichiarati ove essa ecceda i limiti segnati dall'art. 25.

« Tuttavia non avrà luogo il pagamento della pena pecuniaria se, prima della scadenza del termine prescritto per il pagamento della tassa, alle omissioni o insufficienze si supplirà con una seconda dichiarazione.

« I tutori, curatori ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della soprata-sa dovuta per omissione della dichiarazione, qualora il termine di questa sia scaduto dopo la loro nomina, salvo per le altre sovratasse la responsabilità loro verso gli amministratori, a termine del diritto comune.

(Approvato)

« Art. 57. Alle disposizioni degli articoli 53 e 54 viene fatta eccezione per le sentenze ed altri atti giudiziari, che non siano di aggiudicazione e di deliberamento, quando le parti non avranno consegnato nelle mani dei segretari, cancellieri od altri funzionari od ufficiali che hanno ricevuto od assunto tali atti, il montare delle tasse nel termine prescritto per la registrazione.

« In questo caso la riscossione della tassa sarà promossa dai ricevitori del registro contro le parti che, in pena della mancata consegna, pagheranno altresì una soprata-sa eguale al quarto della tassa.

« I segretari, cancellieri e gli altri funzionari ed ufficiali suddetti dovranno trasmettere al ricevitore del registro, entro i dieci giorni successivi allo spirare del termine, gli estratti da essi certificati degli atti e delle sentenze le cui tasse non saranno loro state rimesse dalle parti, sotto la pena di lire 10 in proprio, nel caso di ritardo, per ciascun atto, ed essere inoltre tenuti al pagamento della tassa e della soprata-sa, salvo per queste il regresso.

« Però, nei casi in cui i segretari, cancellieri, funzionari ed ufficiali sono tenuti, a norma dell'articolo 34, a produrre la copia degli atti e sentenze, dovranno, sotto la stessa pena di lire 10, in luogo dell'estratto, trasmettere la copia al ricevitore entro il termine sovra-cennato. »

(Approvato).

« Art. 58. Coloro che abbiano emesso o siano complici per fare emettere una dichiarazione per iscrittura privata colla quale si faccia constare della stipulazione di un prezzo maggiore a quello espresso in un atto pubblico o privato, o in una convenzione verbale già registrata, incorreranno solidalmente nella pena del triplo della tassa che sarebbe stata riscossa sopra il prezzo maggiore. »

(Approvato).

Art. 59. Tutte le pene pecuniarie stabilite dalla presente legge per la ritardata registrazione o per ritardato pagamento, eccettuate quelle che sono poste a carico dei funzionari od ufficiali pubblici saranno ridotte al decimo della tassa normale qualora le parti facciano registrare l'atto od il trasferimento, od eseguiscano il pagamento nei giorni 10 successivi all'intimazione dell'ingiunzione di cui all'articolo 92 unitamente alle spese della medesima.

« Non potranno però godere di tale beneficio coloro che avranno ritardata la denuncia degli atti soggetti alla registrazione in un termine fisso, oltre tre mesi successivi alla scadenza del medesimo.

« Sarà però sempre dovuto, per il ritardo della registrazione degli atti, il minimo della pena stabilito nei diversi casi previsti dalla presente legge. »

(Approvato).

TITOLO VI.

Degli obblighi speciali dei notai, dei funzionari ed ufficiali pubblici, delle parti e dei ricevitori.

CAPO I. — *Obblighi per le spedizioni, inserzioni, citazioni degli atti, e per le menzioni di registrazione.*

« Art. 60. I notai, i funzionari, ed ufficiali dell'ordine giudiziario, quelli delle pubbliche amministrazioni e loro delegati non potranno, salvo il disposto dell'articolo 65, rilasciare nè per originale, nè per copia verun atto soggetto alla registrazione, nè fare verun altro atto in conseguenza del medesimo, se esso non è stato prima registrato; sotto la pena di lire 10 per ogni contravvenzione.

« Sono eccettuate gli atti di protesto cambiario, dei quali si potrà fare uso o spedire copia anche prima della registrazione, purchè questa sia eseguita entro il termine stabilito dall'art. 28.

« Trattandosi di un atto per la cui registrazione non sia ancora trascorso il termine utile, il funzionario che lo ha ricevuto lo potrà enunciare in altro atto posteriore, purchè dichiarati nell'atto stesso che insieme al medesimo farà anche registrare l'atto enunciato.

« In nessun caso la registrazione del secondo atto potrà essere richiesta prima di quella dell'atto enunciato.

« Ogni contravvenzione a queste disposizioni è punita colla stessa pena pecuniaria di L. 10. »

(Approvato).

« Art. 61. I notai, segretari, cancellieri o altri pubblici funzionari non potranno inserire nelle loro minute nè ricevere in deposito atti privati o stipulati in paese estero, i quali siano soggetti alla registrazione entro un termine fisso, o prima che ne sia fatto uso, a norma degli articoli 29 e 30, nè potranno rilasciare copia o estratti degli atti medesimi, se questi non siano stati

prima registrati. I contravventori incorreranno nella pena di Lire 10, e saranno altresì tenuti al pagamento della tassa di registrazione, salvo per questa il regresso. »

(Approvato).

« Art. 62. Ove in un atto notariale si facesse una stipulazione in virtù ed in dipendenza di una scrittura privata o di un atto estero non registrati, ma soggetti alla registrazione entro un termine fisso, giusta l'articolo 29, o prima di farne uso, a norma dell'articolo 30, la scrittura privata o l'atto estero dovranno essere sottoposti alla registrazione unitamente all'atto notariale, ed il funzionario che lo avrà celebrato o ricevuto sarà obbligato personalmente al pagamento non solo delle tasse di registrazione dovute per la scrittura privata o per l'atto estero, ma ancora delle pene pecuniarie nelle quali già si fosse incorso per tale atto o scrittura, salvo il regresso.

« La stessa disposizione sarà applicabile al caso di enunciazione di atti esteri e di scritture private, nel senso dell'articolo 13.

« Se il funzionario non presenta alla registrazione la scrittura privata o l'atto estero, unitamente all'atto da esso celebrato o ricevuto, incorrerà inoltre in proprio nella pena pecuniaria di L. 50). »

(Approvato.)

« Art. 63. È proibito, sotto la pena di L. 10, a ciascun notaio o segretario di ricevere in formale deposito alcun atto soggetto alla registrazione, senza farne constare con atto apposito.

(Approvato).

« Art. 64. In tutte le copie ed in tutti gli estratti degli atti pubblici civili e giudiziali soggetti a registrazione sarà fatta menzione della quietanza della tassa mediante indicazione dell'ufficio in cui ha avuto luogo la registrazione, della data della medesima, del numero d'ordine e della somma pagata.

« Eguale menzione sarà eseguita negli originali degli atti pubblici civili e giudiziali od estragiudiziali, che si faranno in virtù di atti per scrittura privata, o stipulati all'estero, e che sono soggetti alla registrazione.

« Nel caso di citazione in un atto pubblico di altro atto o documento soggetto alla registrazione, sarà obbligo del notaio o del funzionario che riceve l'atto di indicarvi eziandio la data della registrazione dell'atto o documento citato, la tassa pagata, il numero d'ordine e l'ufficio ove si è fatta la registrazione; e queste indicazioni si potranno anche scrivere in margine od in calce dell'originale o della copia dell'atto stesso, nel qual caso dovranno essere firmate dal notaio o dal funzionario.

« Ciascuna contravvenzione alle disposizioni di questo articolo sarà punita colla pena di L. 5.

« Non sarà considerata contravvenzione la citazione di atti senza le soprascritte indicazioni, quando il termine per la loro registrazione non sia ancora trascorso

o se contemporaneamente a questa si giustificherà che l'atto citato fu registrato. »

(Approvato).

« Art. 65. I giudici e gli arbitri, prima di pronunciare alcuna sentenza, ed i funzionari delle pubbliche amministrazioni e dei corpi amministrati prima di prendere alcuna deliberazione a favore dei privati sopra atti non registrati che sono a loro sottoposti, dovranno ordinare ai rispettivi segretari di farne la denuncia agli uffici di registro, colla trasmissione di una copia, da essi autenticata, dell'atto non registrato.

« I segretari che non adempissero a tale denuncia saranno personalmente responsabili delle tasse dovute sopra tali atti.

« Ferme le penalità stabilite dall'articolo 61 a carico dei segretari, cancellieri e pubblici funzionari che avranno ricevuti gli atti non registrati, le parti che li avranno prodotti saranno soggette al pagamento della tassa dovuta, ed altresì alle pene stabilite dall'art. 55 della presente legge. »

(Approvato).

« Art. 66. Ogniqualvolta sarà pronunciata una condanna o sarà presa una deliberazione sopra un atto registrato, nella sentenza o nella deliberazione si enuncierà l'ammontare della tassa pagata, la data del pagamento e l'ufficio ove esso è stato eseguito.

« Tale enunciazione potrà scriversi in margine od in calce come è disposto nell'articolo 64.

« In caso di omissione, il ricevitore esigerà la tassa se l'atto non è stato registrato nel suo ufficio, salva la restituzione nel termine prescritto, se in seguito sarà giustificata la seguita registrazione dell'atto sul quale sarà stata pronunciata la sentenza o presa la deliberazione. »

(Approvato).

L'articolo 67 secondo la proposta dell'ufficio centrale è soppresso.

Interpellerò il Regio Commissario se aderisce a tale soppressione.

Commissario Regio. Vi aderisco.

Presidente. (legge)

CAPO II. — *Repertorio degli atti soggetti a tassa.*

« Art. 68. I notai, i segretari, i cancellieri e gli altri funzionari ed uffiziali dell'ordine giudiziario autorizzati a ricevere atti soggetti alla tassa di registro entro un termine fisso, non che i segretari e delegati delle pubbliche amministrazioni e degli altri corpi amministrati terranno uno speciale repertorio a colonna sul quale inscriveranno giorno per giorno, senza spazio in bianco, nè interlineamento e per ordine di numeri:

« 1. I notai, tutti i loro atti e contratti, compresi quelli che avranno rilasciato in brevetto od in originale;

« 2. I segretari, cancellieri ed altri funzionari ed uffiziali dell'ordine giudiziario tutti gli atti del rispettivo

ministero, le sentenze e le convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili che a tenore di questa legge debbono essere registrate entro un termine fisso a norma dell'articolo 28;

« 3. I segretari e delegati delle pubbliche amministrazioni e degli altri corpi amministrati, tutti gli atti delle rispettive amministrazioni che debbono egualmente essere registrati entro un termine fisso giusta l'articolo 28;

« Per ogni atto non iscritto a repertorio, o non iscritto per ordine di data o riportato per interlinee, si incorrerà nella pena di L. 5, fermo l'obbligo di completar il repertorio per gli atti omissi entro il termine da prefiggersi dalla Amministrazione del registro, sotto pena della sospensione dall'esercizio. »

(Approvato).

« Art. 69. Ciascun articolo del repertorio conterrà:

- « 1. Il numero progressivo;
- « 2. La data dell'atto;
- « 3. La sua natura;
- « 4. I nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio;
- « 5. La indicazione sommaria dei beni, la loro situazione ed il prezzo o valore allorchè si tratterà di atti che avranno per oggetto la proprietà l'usufrutto, l'uso od il godimento dei beni immobili, e per gli altri atti relativi a cose valutabili, l'indicazione del relativo prezzo o valore;

« 6. La nota della seguita registrazione. »

(Approvato).

« Art. 70. I fogli dei repertori saranno numerati e segnati, quelli dei notai e dei segretari, cancellieri od altri funzionari ed ufficiali presso le giudicature, dal giudice della loro residenza; quelli dei segretari, cancellieri od altri funzionari ed ufficiali presso le Corti ed i Tribunali, dal Presidente della Corte o del Tribunale; e quelli dei segretari o delegati delle pubbliche amministrazioni e degli altri corpi amministrati, dal capo rispettivo di esse amministrazioni o corpi. »

(Approvato).

Art. 71. I notai, segretari, cancellieri, funzionari, ufficiali e delegati, menzionati nel precedente articolo 68, presenteranno ogni trimestre i loro repertori al ricevitore del registro del loro distretto, che vi apporrà il visto, enunciando in esso il numero degli atti iscritti.

« Questa presentazione avrà luogo nei primi dieci giorni di gennaio, aprile, luglio ed ottobre di ciascun anno sotto pena di L. 10 per ogni dieci giorni di ritardo. »

(Approvato).

CAPO III. — *Ispesioni e ricerche eseguibili dagli uffiziali del registro.*

« Art. 72. Oltre la presentazione prescritta col precedente articolo, tutti i pubblici funzionari ivi indicati saranno tenuti di comunicare ad ogni richiesta i loro repertori ai ricevitori del registro ed agli altri impiegati dell'amministrazione all'uopo destinati che si pre-

senderanno ad essi per verificarli, e ciò sotto la pena di L. 100 in caso di rifiuto, e l'applicazione delle misure disciplinarie che occorressero.

« In questo caso, il ricevitore o l'impiegato dell'amministrazione del registro richiederà l'assistenza del giudice o del sindaco o gonfaloniere locale, o di chi ne fa le veci per formare in sua presenza processo verbale del rifiuto. »

(Approvato).

Art. 73. Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile, dell'anagrafe o censimento della popolazione, del catasto, dei ruoli delle contribuzioni e tutti gli altri incaricati degli archivi e depositi di documenti pubblici, saranno tenuti di comunicare senza che siano esportati, ad ogni richiesta i loro registri e minute di atti ai ricevitori od impiegati del registro, e di lasciarne prendere senza spesa le note, gli estratti e le copie che si ravviseranno necessarie nell'interesse dell'amministrazione, sotto pena di lire 50 per ciascun rifiuto comprovato per mezzo di processo verbale del ricevitore od altro impiegato assistito come è detto nell'articolo 72.

Queste disposizioni si estendono anche ai notai ed ai segretari, cancellieri funzionari ed ufficiali indicati nell'articolo 68, per gli atti, dei quali essi sono depositari.

« Sono eccettuati i testamenti e le altre disposizioni per causa di morte finchè sono viventi i testatori.

« Le comunicazioni sopra indicate non potranno richiedersi nei giorni festivi, e le visite a quest'effetto nei luoghi di deposito degli atti o registri non potranno durare, per parte dei ricevitori ed impiegati del registro, più di ore quattro per ciascun giorno. »

(Approvato).

« Art. 74. Le persone ed i funzionari tutti indicati all'art. 73 dovranno rilasciare in forma autentica e gratuitamente, dietro richiesta per iscritto del ricevitore del registro, gli estratti dei registri e le copie degli atti da essi rispettivamente custoditi. »

(Approvato).

L'articolo 75 venne dall'ufficio centrale soppresso; credo che il Regio Commissario non avrà difficoltà di assentire a tale soppressione.

Commissario Regio. Vi aderisco.

Presidente. (legge)

CAPO IV. — *Disposizioni diverse.*

« Art. 76. Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile trasmetteranno nei primi quindici giorni di ogni trimestre ai ricevitori del registro del distretto, sopra apposito modulo fornito dall'Amministrazione, gli stati da loro autentificati delle morti avvenute nel trimestre precedente.

« I contravventori a questa disposizione incorreranno nella pena pecuniaria di L. 25 per le non fatte trasmissioni, e di L. 5 per ogni caso di morte omissa negli stati. »

(Approvato).

« Art. 77. Il ricevitore del registro non potrà, sotto verun pretesto e benchè vi sia luogo alla stima differire la registrazione degli atti e delle dichiarazioni regolari di successione quando le tasse verranno pagate secondo la liquidazione fatta da esso.

« Non potrà neppure sospendere o ritardare il corso di qualunque azione giudiziaria ritenendone gli atti e le produzioni. Tuttavia, se in essi trovasse un atto del quale non vi fosse obbligo di conservare l'originale e che contenesse schiarimenti che potessero giovare alla scoperta di tasse dovute, il ricevitore o l'impiegato del registro avrà facoltà di desumerne copia e di farla certificare conforme all'originale e senza spesa dal funzionario che l'avrà presentato.

« In caso di rifiuto, il ricevitore potrà ritenere l'atto per 24 ore solamente onde procurarsene a sue spese una copia collazionata in forma autentica, salvo a ripeterne il rimborso se vi è luogo.

« Questa disposizione è applicabile anche agli atti per scrittura privata o stipulati all'estero che saranno presentati all'ufficio del registro. »

(Approvato).

« Art. 78. I ricevitori del registro non potranno rilasciare alcun estratto dei loro registri se non dietro autorizzazione del giudice locale, quando questi estratti non siano richiesti da alcuna delle parti contraenti o dagli aventi causa da esse.

« Per la ricerca e per gli estratti saranno corrisposte le competenze stabilite dalle vigenti leggi. »

(Approvato).

« Art. 79. Nessuna autorità pubblica, nè l'amministrazione del registro, nè i ricevitori da essa dipendenti, potranno accordare alcuna diminuzione delle tasse stabilito da questa legge o delle pene incorse, nè sospenderne o farne sospendere la riscossione senza divenirne personalmente responsabili. »

(Approvato).

TITOLO VII.

Dei diritti acquisiti e delle prescrizioni.

« Art. 80. La tassa di registro stata regolarmente percetta in conformità di questa legge, non potrà essere restituita, qualunque sieno gli eventi ulteriori, fuorchè nei casi da essa previsti. »

(Approvato).

« Art. 81. Non ha luogo restituzione di tasse nel caso di risoluzione, rescissione o riforma di contratto anche per effetto di condizione risolutiva che si trovasse in essi apposta.

« Parimente non si fa luogo alla restituzione di tasse percette sugli atti dei quali per qualunque causa sia pronunciata in giudizio la nullità o la rescissione. »

(Approvato).

« Art. 82. Dalle disposizioni degli articoli 80 e 81 si eccettuano:

« 1. Gli atti di aggiudicazione o di deliberamento la nullità dei quali sia stata giudizialmente o dall'autorità competente pronunciata per difetto di formalità estrinseche;

« 2. Gli atti e contratti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in contraddittorio e passata in giudicato, per vizio radicale induttivo della nullità dell'atto sino dalla sua origine;

« 3. Le successioni e le donazioni in quanto si riferiscano a cose per le quali si verificò la evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato e pronunciata in contraddittorio per una causa preesistente alle successioni e donazioni medesime;

« 4. I contratti di matrimonio e le stipulazioni necessariamente connesse col medesimo, allorchè con un atto pubblico posteriore venisse risolto il contratto matrimoniale, o venisse in modo legale e incontrovertibile provata la impossibilità della celebrazione del matrimonio.

« Nei premessi casi è ammessa la restituzione della tassa pagata qualora ne sia proposta la domanda entro il termine di due anni dalla data del provvedimento o della sentenza che pronuncia la nullità dell'atto o la evizione o dalla data della risoluzione del contratto matrimoniale. »

(Approvato).

« Art. 83. Vi ha prescrizione per la domanda della tassa:

« 1. Dopo due anni dal giorno della registrazione, se si tratta di tassa non riscossa sopra una disposizione particolare di un atto, ovvero di un supplimento per una percezione insufficiente, o di domanda diretta a far correggere col mezzo della stima una inesatta dichiarazione di valore;

« Parimente le parti non saranno ammesse dopo lo stesso termine a chiedere la restituzione delle tasse pagate;

« 2. Dopo cinque anni dal giorno della seguita registrazione, qualora si tratti di omissione di beni nelle denunce di successione;

« 3. Dopo cinque anni dalla presentazione della prima o successiva denuncia pel pagamento delle tasse dovute sulle successioni denunciate;

« 4. Dopo dieci anni dal giorno dell'apertura della successione per le successioni non denunciate.

« Per le successioni aperte all'estero tale prescrizione decorre dal giorno in cui l'ufficio al quale doveasi fare la dichiarazione abbia potuto, col mezzo di documenti ad esso presentati, venire in cognizione dell'apertura della successione. »

(Approvato).

« Art. 84. Per la domanda della tassa proporzionale sugli atti vincolati a condizioni sospensive o del supplemento di essa, la prescrizione si compie nel biennio a partire dal giorno in cui sarà stata fatta la dichiarazione accennata dall'art. 29, ultimo alinea. »

(Approvato).

« Art. 85. Trascorso il termine di trent'anni sarà

prescritta l'azione del fisco pel conseguimento delle tasse e pene pecuniarie dovute pegli atti non registrati. Di questi però non si potrà mai far uso senza il previo pagamento delle relative tasse e senza la corrispondente registrazione.

(Approvato).

« Art. 86. La pena pecuniaria stabilita ad aumento di una tassa si prescrive nel termine fissato per la prescrizione della tassa principale.

« Le altre pene pecuniarie si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione. »

(Approvato)

« Art. 87. Il corso delle prescrizioni sopra stabilite sarà interrotto dalla domanda giudiziale, fatta e notificata prima dello spirare dei termini, e ciò sia che venga domandato il pagamento o la restituzione della tassa, sia che venga soltanto fatto istanza per la perizia.

« La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso d'un successivo nuovo termine eguale a quello stabilito nei diversi casi contemplati dalla presente legge, a meno che la domanda o l'atto d'interruzione non sia perento. »

(Approvato)

« Art. 88. La domanda fatta dal contribuente, sia per rimborso di tassa, sia per opposizione in via amministrativa ad istanza di supplemento, e prima che questo abbia formato oggetto di apposita ingiunzione regolarmente notificata, servirà, come la domanda giudiziale, ad interrompere la prescrizione in favore di ambe le parti.

« Tale domanda dovrà essere presentata all'ufficio del registro in cui fu operata la riscossione, o da cui si richiede il supplemento, mediante un ricorso in due originali, uno dei quali sarà restituito al ricorrente munito d'una dichiarazione dell'ufficio stesso comprovante la data della fatta presentazione. »

(Approvato)

« Art. 89. La data degli atti per scrittore private non potrà essere opposta all'amministrazione del registro per invocare la prescrizione delle tasse e delle pene incorse, se tali atti non hanno acquistato data certa per la morte d'una delle parti o altrimenti, a termini della legge civile. »

(Approvato)

TITOLO VIII.

Dei modi di procedere in via amministrativa e giudiziaria.

« Art. 90. La risoluzione delle questioni che potranno insorgere sulla percezione delle tasse e delle pene pecuniarie prima dell'introduzione della domanda giudiziale è riservata all'amministrazione del registro. »

(Approvato)

« Art. 91. La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e pene pecuniarie stabilite dalla

presente legge spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio del registro che ha liquidata la tassa o pena pecuniaria controversa.

« Dalle sentenze proferte dai giudici di mandamento o dai Tribunali di circondario in prima istanza non vi sarà appello salvo solo il ricorso alla Corte di cassazione la quale giudicherà anche del merito.

« Il ricorso sarà ammesso senza deposito per le multe, i danni ed interessi.

« Davanti ai giudici e Tribunali di circondario si procederà sommariamente. »

(Approvato).

« Art. 92. Il primo atto coattivo per la riscossione delle tasse di registro e delle pene pecuniarie stabilite dalla presente legge è l'ingiunzione.

« L'ingiunzione consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio del registro di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, le tasse e le pene pecuniarie dall'ufficio stesso indicate. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal giudice di mandamento o pretore, nella cui giurisdizione risiede l'ufficio del registro che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed è intimata mediante consegna di copia della medesima al debitore personalmente, od al suo domicilio o residenza, od all'abitual sua dimora, oppure a chi lo rappresenti. L'intimazione è fatta per mezzo d'uscieri, il quale ne stenderà relazione sull'ingiunzione originale.

« Per l'intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dall'ordinaria procedura civile per le citazioni. »

(Approvato).

« Art. 93. L'ingiunzione è eseguibile trenta giorni dopo la sua intimazione.

« Contro l'ingiunzione il debitore può provvedersi avanti la autorità giudiziaria ordinaria mediante istanza di opposizione da notificarsi all'ufficio del registro che emise l'ingiunzione.

« L'istanza d'opposizione non sospende l'obbligo di pagare le tasse o pene pecuniarie; si eccettua il caso in cui si tratti di supplementi di tassa, qualora l'istanza di opposizione sia notificata all'ufficio del registro prima della scadenza dei trenta giorni dalla notificazione del precetto ingiuntivo, o sia nello stesso termine presentata all'autorità giudiziaria nelle province nelle quali le notificazioni si fanno giudizialmente. »

(Approvato).

« Art. 94. Per le cause alle quali dà luogo la esecuzione della presente legge, la parte soccombente non sarà obbligata a rimborsare altre spese all'infuori della carta bollata e delle competenze per le intimazioni, nè sarà dovuta alcuna tassa di registro per le sentenze. »

(Approvato)

« Art. 95. Non saranno ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni o istanze contro l'ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione delle tasse e pene pecuniarie che si riconosceranno dovute dall'ufficio di registro,

quando l'atto di opposizione non sia corredato dalla quietanza del relativo pagamento.

« Questa disposizione non è applicabile al caso d'opposizione promossa nel termine stabilito dall'art. 93 contro la domanda di supplemento. »

(Approvato)

« Art. 96. Dopo l'introduzione della causa avanti il Tribunale, è interdetta la cognizione e la decisione della medesima a qualunque altra autorità. »

(Approvato)

TITOLO IX.

Tariffa delle tasse.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Audiffredi**. Le osservazioni, che io sono per fare avrebbero dovuto veramente per maggiore regolarità precedere la discussione della legge.

Esse abbracciano gl'interessi generali della proprietà, epperò credo che debbano venire opportunamente ammesse anche da questa parte del Parlamento.

Voi sapete, o Signori, che la parte che riguarda le tasse è lasciata a maggior arbitrio della Camera elettiva, alla quale più specialmente sembra competere di fissare le tasse che sono richieste dai bisogni delle finanze.

Il Senato secondò questa nobile intenzione della Camera dei Deputati per provvedere agli ingenti bisogni in cui pur troppo versa il nostro erario; ma anche il Senato è rappresentante di una parte della proprietà; ed io sono fra il numero delle persone che furono elette per il censo, nè credo che una legge così importante debba discutersi in questo ramo del Parlamento senza che una voce si elevi ad esporre in che condizioni versa la proprietà in rapporto alla generalità de'contributi stabiliti dal Parlamento.

Invoco dunque l'indulgenza del Senato per alcune osservazioni forse un poco estese che avrei l'onore di esporre.

Presidente. Se sono osservazioni estrinseche all'articolo non si potrebbero ammettere; la discussione generale è già chiusa.

Senatore **Audiffredi**. Esse hanno rapporto colla legge, la quale interessa immensamente la proprietà; questa legge abbraccia come una rete tutte le proprietà; tanto che il possidente non può far un atto senza che il Fisco l'assedia, e in certa maniera quasi lo spogli....

Presidente. Scusi, signor Senatore, se l'interrompo, ma il suo discorso prende proporzioni tali che non sarebbero più ammissibili adesso. Se noi ci estendiamo a tutti gli effetti che leggi d'imposta possono produrre sulla proprietà, entreremo in un ordine di idee che non è quello a cui si circoscrive la nostra discussione attuale. Lo pregherei di dirmi su qual articolo si porta particolarmente il suo discorso.

Senatore **Audiffredi**. Sulla tariffa delle tasse. Venendo

in discussione il titolo delle tariffe, le mie osservazioni si portano propriamente sovra esse parendomi troppo elevate.

Sarebbe dunque mio intendimento di parlare adesso sulla generalità delle tasse; ma se il Senato crede ch'io debba fare le mie osservazioni su quell'articolo, sul quale vorrei proporre emendamento, io attenderò.

Presidente. Allora abbia la bontà di domandare la parola, quando verrà l'articolo che possa dare sufficiente materia circoscritta alle osservazioni che ella intende di proporre al Senato.

Rileggo dunque il titolo IX, tariffa delle tasse.

« Art. 97. Le tasse da percepirsi per la registrazione degli atti e delle mutazioni sono stabilite dai seguenti articoli 98 e 99. »

Senatore **Bevilacqua**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Bevilacqua**. L'articolo 97 lascia un dubbio sul quale desidero schiarimenti dall'onorevolissimo Commissario Regio se esso è in caso di poterli fornire, non essendo al banco dei Ministri l'onorevole Ministro delle finanze.

Gli schiarimenti ch'io chieggo vertono su questo, cioè se la tassa da percepirsi per la registrazione degli atti e delle mutazioni stabilite dai seguenti articoli 98 e 99, comprende o no il così detto decimo di guerra.

Commissario Regio. Domando la parola.

Senatore **Bevilacqua**. Io ho rilevato che questo decimo di guerra fu con apposite deliberazioni del Parlamento applicato alle leggi preesistenti nelle diverse province italiane.

Ora si forma una nuova legge, una nuova generale imposta: ma nella legge non veggio chiarito che questo aumento del decimo di guerra sia compreso, e pel caso di esservi applicato a parte, pare a me che sarà necessaria una nuova legge del Parlamento, perchè non credo che possano intendersi estesi a queste disposizioni quegli aumenti che furono ammessi sulle tasse preesistenti.

Mi sia anche permesso di esprimere all'onorevole Commissario Regio il mio desiderio che si potesse ritenere compreso nella tassa portata cogli articoli 97, 98, 99 anche l'aumento del decimo a titolo di guerra. Muove questo mio desiderio da due ragioni, una diretta e l'altra indiretta. La diretta è che le tasse tutte riuscirebbero d'alcun poco men gravi, essendo già da per se stesse, come ognuno il conosce abbastanza gravi e in molte parti delle province italiane, essendo per riuscire certamente di peso. La ragione indiretta poi è questa, che nell'atto d'introdurre, locchè non sarà a mio avviso senza qualche difficoltà e malcontento, queste tasse nelle diverse province italiane, si lascerebbe traveder la speranza di una futura correzione, speranza che a mio avviso potrebbe essere anche maggior se la diminuzione del decimo già compreso nella cifra di queste tasse, potesse poi essere operata non sul dettaglio, ma sul complesso a sgravio di quei titoli che per più mature considerazioni, ed anche per la speranza

si riconoscessero sopraccaricati. Io non posso a meno per mia parte di riconoscere nelle varie cifre con cui vengono applicate le diverse tasse delle misure certamente gravi, e sproporzionate e forse dannose all'interesse sia pubblico che privato, che l'uno coll'altro si confonde, per non desiderare di far intravedere la speranza della possibile diminuzione del decimo di guerra appena che le circostanze dei tempi permettessero di ciò fare.

Del resto riassumendo le mie parole nella domanda di schiarimenti da principio accennati, mi chiamerò contento di avere in quest'occasione esposte e subordinate le mie idee.

Presidente. La parola è al Regio Commissario.

Commissario Regio. Sebbene non sia presente il Ministro delle finanze, credo di poter rispondere all'onorevole interpellante.

Certamente nell'intenzione del Governo fu che il decimo di guerra continuasse anco sopra le tasse che sono stabilite dalla presente legge. Il decimo di guerra fu stabilito con legge la quale si riferiva genericamente alle tasse di registro. Come quel decimo si percepiva sopra le tasse di registro che nelle antiche province avevano toccata l'ultima meta, si può dire, della possibile altezza, non vedrei ragione che non si avesse da esigere sulle tasse stabilite con questa legge, le quali per le antiche province vengono ad una misura meno alta che non fosse in passato.

Dubbio a senso mio non può esistere, se dubbio esistesse dovrei proporre al Senato di rimuoverlo con una aggiunta, che intanto però non propongo in quanto non la credo necessaria.

Senatore Arnulfo, Relatore. L'ufficio centrale è perfettamente d'accordo con quanto accennava testè l'onorevole Commissario Regio.

Presidente. Se non c'è altra osservazione metto ai voti l'art. 97.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

« Art. 98. Tasse fisse.

« § 1. — Atti soggetti alla tassa fissa di una lira.

« 1. I contratti per l'insegnamento d'arti e mestieri, anche nel caso che contengano obbligo di somme o valori mobiliari o quietanze dipendenti esclusivamente da essi contratti;

« 2. Le cauzioni dei giovani sottoposti alla leva per ottenere passaporto all'estero.

« 3. I verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pugno presso i monti di pietà o presso le casse di risparmio;

« 4. Le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate per ogni creditore collocato;

« 5. Gli atti di riconoscimento di figli naturali o legittimati, tanto nel caso che il riconoscimento abbia luogo nel contratto matrimoniale quanto se ha luogo con atto separato.

La tassa è dovuta per ciascun figlio legittimato e riconosciuto.

Senatore Arnulfo, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo, Relatore. L'ufficio centrale d'accordo col Commissario Regio in conseguenza delle deliberazioni precedentemente prese, proporrebbe qui di aggiungere i *contratti di colonia parziaria e mezzeria*.

Verrebbe adunque come numero 6 « i contratti di colonia parziaria e mezzeria ».

Quindi si proporrebbe pure anche di collocare in seguito a questo il num. 7. dell'ufficio centrale, « *Le sentenze definitive dei giudici ecc.*, in modo che la disposizione ministeriale che ha il num. 6 venga a chiudere questo paragrafo, perchè contiene una disposizione generale.

Presidente. Secondo la proposta fatta dal Relatore dopo le parole « la tassa è dovuta per ciascun figlio legittimato e riconosciuto », verrebbe il num. 6 così concepito: *i contratti di colonia parziaria e mezzeria*; poi dopo il num. 7 dell'ufficio centrale.

« 7. Le sentenze definitive dei giudici di mandamento o pretori in materia civile, e quelle anche in materia penale, allorchè vi è parte civile, quando non contengano disposizioni soggette a tassa proporzionale o quando la tassa proporzionale dovuta non ascende in complesso a una lira.

« Soggiacciono pure a questa tassa le convenzioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili, indicate nello articolo 28, quando hanno luogo nelle cause vertenti presso i giudici di mandamento o pretori, e quando non importano tassa proporzionale, o questa non ammonta a lire una;

« 8. E generalmente tutti gli atti notariali non altrimenti nominati nel presente articolo e non soggetti a tassa proporzionale, non che tutti gli altri atti civili, giudiziali e stragiudiziali pure non altrimenti contemplati per una tassa fissa o proporzionale, quando formino titolo di un contratto o fondino un' obbligazione qualsiasi e debbano registrarsi a norma degli articoli 29 e 30.

« Questa tassa è pure applicabile agli atti che, sebbene esenti dalla registrazione per loro natura o per le disposizioni dell'articolo 100, fossero presentati volontariamente per essere registrati. »

Trattandosi d'una variazione la quale è bene che sia accertata, io provocherò il voto del Senato su questa parte testè letta; poi passerò al n. 8 il quale prende il n. 9.

Chi approva le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo 98 è pregato di sorgere.

(Approvato).

Viene ora il paragrafo 2.

« § 2. — Atti soggetti alla tassa fissa di lire due.

8. Le cauzioni o malleverie prestate per l'esercizio di impieghi dello Stato o degli stabilimenti di carità e di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato

o di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico;

9. Lo rinunciare all'ipoteca legale competente ai predetti stabilimenti sui beni dei loro contabili;

10. I consensi per cancellatura o restrizione delle ipoteche iscritte sui beni o sulle cedole del debito pubblico a favore degli stessi pii istituti relativamente alle mallevorie indicate al n. 8;

11. Le astensioni, ripudiazioni e rinuncie a successioni, legati o comunioni di beni, quando esse saranno pure e semplici, e siano fatte per atto giudiziale o stragiudiziale.

È dovuta una tassa per ciascun rinunciante e per ciascuna successione o legato che si ripudia;

12. Le accettazioni delle cessioni o delle delegazioni di crediti a termine fatte per atto separato, allorchè la tassa proporzionale è stata pagata per la cessione o delegazione; e quelle che si fanno nei medesimi atti di cessione o di delegazione di crediti parimenti a termine, quando non diano luogo a tassa proporzionale.

13. Le acquiescenze od adesioni pure e semplici, quando non siano fatte in giudizio;

14. Gli atti rinnovati per causa di nullità o per altro motivo, senza alcun cambiamento addizionale agli oggetti delle convenzioni o loro valore;

15. Gli atti di discarico parimenti puro e semplice, non avonti il carattere di quietanza, le deliberazioni stragiudiziali parimenti pure e semplici dietro resa di conto per tutela, curatela od altre amministrazioni qualunque;

16. Le consegne o tradizioni pure e semplici di legati riguardanti esclusivamente oggetti che si provino esistenti nell'asse ereditario;

17. I depositi di atti o documenti presso i notai negli archivi pubblici, compresi i depositi o le presentazioni degli atti d'ultima volontà;

18. I depositi o consegne convenzionali di somme o valori presso pubblici ufficiali, quando non producono liberazione dei deponenti, ed il discarico che ne danno i deponenti ed i loro eredi, quando sono ad essi restituiti gli oggetti depositati;

« 19. Gli atti di protesto cambiario; »

« 20. Gli inventari notarili e giudiziali degli stabili, mobili, titoli o carte.

« È dovuta una tassa per ciascuna giornata. - Ogni giornata incominciata si ritiene compiuta; »

« 21. Vendita di rendite sul debito pubblico o di obbligazioni dello Stato, il cui prezzo sia soddisfatto con danaro contante nell'atto stesso dall'acquirente, quando la traslazione ha luogo per atto notarile, o per scrittura privata separata;

« 22. Le concessioni o proroghe pure e semplici di more al pagamento, i cui contratti siano giustificati in forma autentica. »

Ora se non ci sono osservazioni metterò ai voti il paragrafo 2 di quest'articolo, il quale va dal numero 8 sino al numero 22.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

« § 3. Atti soggetti alla tassa fissa di lire quattro.

« 23. Le aggiudicazioni od i deliberamenti per nuovo incanto a rischio del primo aggiudicatario o deliberatario allorchè il prezzo non è superiore a quello della precedente aggiudicazione o del precedente deliberamento, se questi furono sottoposti alla tassa dovuta;

« 24. Le procure ed i mandati senza corrispettivo od essendovi corrispettivo, quando la relativa tassa proporzionale non raggiunge le lire quattro. Le revocche o le rinuncie dei mandati.

« Saranno dovute, altrettante tasse quanti sono i costituenti o rinvocanti che non siano soci, coeredi o comproprietari degli oggetti cui il mandato si riferisce.

« Saranno pure dovute altrettante tasse quanti sono i procuratori costituiti, rinvocanti o rinuncianti, qualora questi abbiano facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro.

« Quando la procura od il mandato è irrevocabile od involve la dispensa dal rendimento dei conti, si rende applicabile la tassa proporzionale stabilita rispettivamente dai §§ 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 99, secondo la natura del contratto a cui si riferisce l'esercizio del mandato.

« Quando il mandato importa retribuzione a favore del mandatario sarà applicabile la tassa proporzionale del § 2 dell'articolo 99 sul capitale della retribuzione stabilita in somma determinata, o se stabilita in somma annua, su quello in ragione del tempo per cui il mandato deve durare. Se questo tempo eccede i dieci anni, o non fu determinato, si applicherà la tassa proporzionale del § 4 dell'articolo 99 sul decuplo dell'annua retribuzione;

« 25. Le ratifiche pure e semplici d'atti già stati sottoposti a tassa;

« 26. Le rescissioni pure e semplici fatte con atti autentici entro le ventiquattro ore dalla stipulazione degli atti che si rescindono;

« 27. I compromessi che non contengono alcun obbligo di somme o valori che diano luogo a tassa proporzionale. »

Poi viene il n. 28 il quale sarebbe soppresso.

Il signor Commissario Regio acconsente a questa soppressione?

Commissario Regio. È una necessità.
Presidente.

« 29. Le rinnovazioni di titoli, le ricognizioni di rendite i cui contratti siano giustificati in forma autentica;

« 30. Il riscatto eseguito in tempo utile dal venditore quando l'acquirente era ancora debitore dell'intero prezzo dell'alienazione fattagli colla riserva del riscatto;

« 31. Gli atti di cauzione o di sottomissione imposti dalla legge generale civile o commerciale per l'esercizio di un diritto o di una gestione, ovvero di un mandato

nei limiti determinati dalla legge stessa; quelli ancora richiesti dalle leggi speciali o dai regolamenti per l'esercizio d'industrie e commerci;

« 32. Le costituzioni o le surrogazioni d'ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante, con atti già stati sottoposti a tassa;

« 33. Il consenso puro e semplice per cancellazione, riduzione o restrizione d'iscrizioni ipotecarie, e rinuncia al diritto od all'antiorità d'ipoteca.

• « Sarà però dovuta la tassa proporzionale di liberazione per l'ammontare della somma inscritta, quando non sia giustificata l'estensione dell'obbligazione con pagamento della relativa tassa di registro, o non si dichiarerà nell'atto che l'obbligazione sussiste tuttora.

« Non sarà percetta la tassa proporzionale qualora si tratti d'iscrizioni prese per crediti condizionati od eventuali per i quali non si fosse verificata la condizione o l'evento;

« 34. La rinuncia pura e semplice al diritto di prescrizione già acquistato;

• « 35. Il sequestro convenzionale e gratuito di beni mobili od immobili;

« 36. Gli atti, l'esecuzione dei quali dipenda da una condizione sospensiva e indipendente dalla volontà delle parti;

« 37. Le unioni ed i concorsi stragiudiziali dei creditori, non che i concordati definitivi tra di essi e il debitore fallito o l'amministratore.

« Se importano obbligo di somma determinata dai cointeressati verso uno o più d'essi, o di altri incaricati di agire per l'unione o pel concorso, sarà percetta una tassa particolare come per le obbligazioni.

« Nei concordati però tra il fallito o l'amministratore ed i creditori, non soggiare a tassa proporzionale l'obbligazione del fallito o di chi per esso verso i creditori, a qualunque somma l'obbligazione si estenda.

« 38. Vendita di beni situati all'estero. »

Commissario Regio. Crederei che per rendere completa la disposizione dovessero sostituirsi al numero 33 le parole che sto per leggere:

« Vendita ed altri atti che involgono trasmissione di proprietà od usufrutto di immobili situati all'estero. »

Non è che un complemento di disposizione.

Presidente. Prego l'ufficio centrale di voler dichiarare se accetta la proposta del Commissario Regio.

Senatore **Arnolfo, Relatore.** È concertato.

Commissario Regio. Sarà meglio dire:

« Vendita ed altri atti tra vivi, ecc. (V. sopra).

Presidente. Si dirà dunque così:

« 38. Vendita ed altri atti tra vivi che involgono trasmissione di proprietà o di usufrutto di immobili situati all'estero. »

Con questa modificazione messo ai voti tutti i numeri di quest'articolo compresi nel paragrafo 3.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

§ 4. — *Atti soggetti alla tassa fissa di lire sei.*

« 39. Le donazioni non accettate.

« La tassa proporzionale si esigerà sull'atto di accettazione o quando venga a risultare che l'accettazione di fatto abbia avuto luogo.

« 40. Le transazioni semplicemente tacitative di pretese reciproche stipulate tanto per terminare quanto per prevenire una lite.

« Qualora contengano una novazione qualunque alle ragioni rispettivamente competenti alle parti in forza di precedenti titoli, oppure cessione di stabili o mobili in proprietà, usufrutto od uso, costituzioni o cessioni di rendite o censi, obbligazioni o liberazioni di somme o valori, od altri contratti assoggettati a tassa, sarà questa inoltre dovuta secondo la natura dei contratti medesimi.

« 41. I contratti di matrimonio che non contengono altre disposizioni fuorchè la dichiarazione degli sposi di quanto appartano nella comunione, o si costituiscono essi medesimi in dote senza alcuna vantaggiosa reciproca stipulazione.

« Nei contratti di matrimonio la confessione espressa dallo sposo di avere ricevuta la dote costituitasi dalla sposa, non soggiace a tassa particolare.

« Se vi ha costituzione o donazione fatta agli sposi dai loro ascendenti, collaterali, o da altre persone, le tasse in questo caso saranno applicate secondo la natura dei beni costituiti o donati, e giusta le quote fissate dai §§ 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo seguente:

« La tassa fissa di cui nel presente paragrafo è anche applicabile alle costituzioni di patrimonio ecclesiastico in beni propri della persona nel cui interesse sono fatte;

« 42. Le divisioni di beni mobili ed immobili fra comproprietari per qualunque siasi titolo, purchè sia giustificato il diritto di comproprietà.

« Se vi ha conguaglio o maggiore assegno, la tassa sul valore delle cose che ne formano l'oggetto, sarà percetta nella misura rispettivamente determinata dai §§ 2, 4 e 5 dell'articolo seguente:

« Non si esigerà tuttavia la tassa proporzionale quando ad un dividente siano assegnati beni stabili e ad un altro dividente mobili, crediti o denari esistenti nell'asse comune. Trattandosi di divisione d'eredità, questa disposizione è applicabile soltanto nel caso che i mobili, i crediti e i denari siano stati denunciati per la tassa di successione;

« 43. Le divisioni tra i coaffittuari, coimpresari o coappaltatori contemplati nel contratto d'affitto o d'appalto, per le quali ciascuno di essi ottenga la giusta porzione che gli compete giusta il contratto medesimo.

« In caso di maggior assegno, è applicabile su questo la tassa proporzionale stabilita pel contratto d'affitto o d'appalto, di cui segue la divisione;

« 44. Gli atti di società o discioglimento della me-

desima, non che quelli che ne dichiarano la continuazione o ne modificano le basi.

« Se i soci, oltre danaro conferiscono altri oggetti nella società, sarà dovuta la tassa proporzionale stabilita per la cessione degli oggetti medesimi;

« 45. Gli atti d'ultima volontà, di presentazione o deposito dei testamenti, le loro revoche o ritiramenti ».

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Per errore si è ugggiunto nel n. 45 le parole di *presentazione o deposito di testamenti*, dimenticando che erano già comprese nel num. 17 dell'articolo precedente, motivo per cui bisogna ristabilire il progetto ministeriale, ossia il num. 45 del medesimo.

Presidente. Leggerò allora il num. 45 del progetto ministeriale.

« 45. Gli atti di ultima volontà, le loro revoche o ritiramenti ».

« La registrazione dell'atto di apertura di testamenti sigillati non dà luogo all'applicazione di tassa distinta oltre quella stabilita pel testamento;

« 46. Gli atti di liberalità che contengono disposizioni unicamente subordinate all'eventualità della morte e le stipulazioni di eguale natura che sono fatte per contratto di matrimonio fra i futuri sposi o da altre persone, esclusi i lucri dotali.

« La tassa per tali disposizioni nei contratti di matrimonio sarà percetta oltre quella del contratto;

« 47. Le cessioni volontarie dei beni per essere venduti dall'unione o dal concorso dei creditori;

« 48. Le sentenze definitive proferite in grado di appello dai Tribunali di circondario o di commercio, non che le decisioni degli arbitri quando non diano luogo a tassa proporzionale, o quando questa non arrivi in complesso a lire sei.

« Soggiacciono pure a questa tassa le convenzioni o dichiarazioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili, indicate nell'articolo 28, n. 2, quando hanno luogo nelle cause trattate in grado d'appello presso i Tribunali di circondario o di commercio, quando non importano tassa proporzionale, o questa non raggiunga le lire sei;

« 49. Le concessioni di precario o di servitù senza corrispettivo, o quando non siano valutabili, ovvero quando la tassa proporzionale non raggiunga le lire sei.

« 50. Gli atti di semplice emancipazione, e quelli d'abilitazione dei minori di età ».

Metto ai voti i numeri compresi nel paragrafo 4 del testo dell'ufficio centrale.

Chi approva questo paragrafo 4, voglia sorgere.

(Approvato)

« § 5. — Atti soggetti alla tassa fissa di lire dieci.

« 51. La dichiarazione o nomina pura e semplice della persona per cui si fece un acquisto od altro contratto, allorchè la facoltà di fare la nomina o la dichiarazione deriva dalla legge, od è stata riservata

nell'atto dell'acquisto o del contratto, e la dichiarazione o nomina è fatta per atto pubblico entro tre giorni successivi a quello dell'acquisto o contratto.

« Se la dichiarazione o nomina vien fatta nello stesso atto o contratto non è dovuta veruna tassa; »

Ora viene il numero 51 del progetto ministeriale.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Il numero 51 del progetto del Ministero fu trasportato al numero 50 del progetto dell'ufficio centrale, ma si è ommesso di aggiungere questa dichiarazione;

« La tassa è dovuta per ciascun emancipato od abilitato;

Si tratterrebbe di aggiungerla al numero 50.

Presidente. Il numero 50 è già stato votato.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. È un'aggiunta.

Presidente. Si tratta di aggiungere un'alinea al numero 50 in questi termini: *La tassa è dovuta per ciascun emancipato od abilitato.*

Siccome si tratta di un paragrafo che è già stato votato debbo mettere ai voti quest'aggiunta separatamente.

Chi la approva, sorga.

(Approvato)

Commissario Regio. Sarebbe stato convenuto fra me e l'ufficio centrale di ripristinare l'art. 52 come era nel progetto ministeriale.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Siamo d'accordo.

Presidente. « 52. Le sentenze definitive dei Tribunali di circondario e di commercio, pronunciate in prima istanza, e contenenti interdizioni, nomine di consulenti giudiziari, dichiarazioni di nullità radicali, di contratti e convenzioni, od altre disposizioni definitive in materia civile o commerciale, quando tali disposizioni non diano luogo a tassa proporzionale, o questa non raggiunga in complesso le lire dieci.

« La stessa disposizione è applicabile alle sentenze in materia penale, quando vi è parte civile.

« Soggiacciono alla stessa tassa fissa applicabile con le norme sovra espresse le sentenze definitive dei Consigli di prefettura in materia contenziosa amministrativa.

« La tassa medesima è pure, e colle stesse norme applicabile alle convenzioni o dichiarazioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili accennate nell'art. 28, qualunque sia il grado di giurisdizione della causa nella quale le convenzioni o dichiarazioni hanno luogo, salvo le disposizioni dei numeri 7 e 48 di quest'articolo, e del numero 17, § 3 dell'articolo 100. »

(Approvato).

« § 6. — Atti soggetti alla tassa fissa di lire venti. »

« 53. Le sentenze definitive delle Corti d'appello in materia civile e commerciale, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti in materia contenziosa, quando le relative disposizioni non diano luogo a tassa proporzionale, o quando questa non raggiunga in complesso le lire 20. »

(Approvato).

« § 7. — Atti soggetti alla tassa fissa di lire quaranta »

« 54. Le decisioni definitive della Corte di cassazione. »

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Domando come saranno tassate le sentenze del Tribunale di terza istanza, che abbiamo conservato in Lombardia, perocchè non sarebbe giusto, che per questo Tribunale le sentenze avessero da essere soggette a tassa proporzionale.

Presidente. Interrogo il signor Commissario Regio intorno alla sua opinione sul quesito fatto dal Senatore Galvagno.

Commissario Regio. D'accordo coll'ufficio centrale domando il rinvio di questo numero.

Senatore Arnulfo, Relatore. Con un'aggiunta a questo o ad altro numero si soddisferà alla domanda del Senatore Galvagno.

Presidente. E questo numero 54?

Senatore Arnulfo, Relatore. Si può votare, salvo a proporre un'aggiunta a questo o ad un altro numero secondo che si stabilirà di accordo col Commissario Regio.

Presidente. L'ufficio centrale d'accordo col Commissario Regio si riserva di emettere la sua opinione sul quesito del signor Senatore Galvagno. Ora si vota il numero 54 § 7.

Chi approva questo § 7 num. 54 voglia alzarsi.

(Approvato).

« § 8. — Atti soggetti alla tassa fissa di lire cento. »

« 55. — Gli atti di adozione. »

(Approvato).

Art. 99. Tasse proporzionali.

§ 1 — Tassa proporzionale di centesimi venticinque per ogni cento lire.

« 1. Le convenzioni per pascolo ed alimento d'animali a tempo determinato.

« La tassa è riscossa sul prezzo accumulato degli anni per cui deve durare la convenzione.

« 2. Le soccide di bestiami.

« La tassa è riscossa sul prezzo espresso nell'atto od in mancanza di prezzo, secondo la dichiarazione che si farà del valore del bestiame.

« 3. I contratti d'affitto di locazione di beni stabili e mobili, e le concessioni di diritti d'acqua, quando la durata di tali contratti o concessioni sia limitata; le sublocazioni, surrogazioni, cessioni o retrocessioni d'affitti, o diritti d'acqua pure a tempo limitato.

« La tassa si applica al prezzo accumulato in ragione del tempo in cui deve durare la locazione, o concessione se si tratta di sublocazioni, surrogazioni, cessioni o retrocessioni d'affitti, o diritti d'acqua, la tassa si limita al prezzo accumulato in ragione del tempo che rimane a decorrere;

« 4. Le convenzioni pel mantenimento di persone, quando la durata del mantenimento è limitata.

« La tassa è dovuta sul prezzo accumulato in

ragione del tempo per cui la convenzione deve durare; ma se la durata è illimitata si renderà applicabile la tassa segnata al successivo n. 18, § 4;

« 5. Le quietanze, escluse quelle del prezzo o del corrispettivo che si paga nello stesso atto, i rimborsi, le affrancazioni di rendite e prestazioni di qualunque natura, escluse le enfiteutiche, i riscatti esercitati per atti pubblici in virtù di leggi o di patto di ricupero dal venditore o dai suoi eredi entro il termine stabilito dalla legge o stipulato nell'atto primitivo di vendita, ovvero entro quello stato prorogato giudizialmente; i riscatti che in identiche circostanze seguissero per scrittura privata, dove questa forma è ammessa, purchè questa sia presentata all'ufficio del registro avanti lo spirare di essi termini, e qualunque altro atto o scrittura di deliberazione di somme o di altri valori mobiliari.

« Soggiacciono alla stessa tassa le compensazioni del rispettivo debito fra due persone debtrici l'una dell'altra.

« La tassa si esigerà sull'ammontare di uno dei debiti estinti.

(Approvato).

§ 2 — Tassa proporzionale di centesimi cinquanta per ogni cento lire.

« 6. Le convenzioni ed i concordati fra i creditori ed il loro debitore prima della dichiarazione di fallimento.

« La tassa si applica alla somma che il debitore si obbliga di soddisfare;

« 7. Le cauzioni di somme o valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona, le guarentie per mobili e le promesse d'indennità pure per una terza persona.

« La tassa sarà percetta indipendentemente da quella dovuta sulla stipulazione ed obbligazione cui la cauzione, a guarentia, o la indennità si riferiscono, ma senza poterla eccedere.

« La tassa delle cauzioni per le locazioni di beni immobili sarà limitata alla metà di quella dovuta sulle locazioni medesime;

« 8. Le obbligazioni di cambio marittimo o pel ritorno dal viaggio;

« 9. Le promesse di pagare, le ricognizioni di debito dietro approvazioni di conti, gli ordini, viglietti o mandati di pagamento, le cessioni e delegazioni di crediti a termine: le delegazioni di prezzo stipulate in un contratto per soddisfare crediti a termine verso di un terzo qualora siano accettate; le accettazioni delle delegazioni in atto separato, le ricognizioni di debito e quelle di deposito di somme presso i particolari, ed in genere tutti gli altri atti e scritti che contengono obbligo di somme senza liberalità e senza che l'obbligo sia il prezzo d'una trasmissione di mobili o d'immobili non registrata o non stata altrimenti sottoposta a tassa.

« Questa stessa tassa è applicabile alle rescissioni

delle promesse di vendita od ai recessi dalle medesime quando la promessa, essendo stata fatta con caparra stabilita come pena di recesso, viene la caparra restituita o perduta.

« La tassa si applica all'importo della somma restituita o perduta.

« Soggiacciono a questa tassa anche le obbligazioni di prestare un servizio personale e quelle per surrogazione nel servizio militare, e la tassa si applica alla mercede, al salario od al corrispettivo pattuito o cumulato per tutto il tempo del convenuto servizio;

« 10. I conguagli ed i maggiori assegnamenti nelle divisioni di crediti;

« 11. Le donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte della proprietà, dell'usufrutto, o dell'uso di beni mobili ed immobili che hanno luogo in linea retta, cioè tra ascendenti e discendenti, sia che le medesime trasmissioni si operino per successione *ab intestato*, ovvero in forza di testamento o di altro atto di liberalità per causa di morte.

« Soggiacciono alla stessa tassa gli assegni che seguono tra ascendenti e discendenti a contemplazione di matrimonio.

« Sono considerati come discendenti dell'adottante i figli adottivi.

« Sono però esenti dal pagamento della tassa le successioni in linea ascendente e discendente il cui valore depurato dai debiti e pesi nel modo prescritto dal numero 10 dell'articolo 18 non ecceda in complesso L. 500.

« Queste successioni dovranno tuttavia essere notificate nei termini e modi stabiliti dalla presente legge; in difetto cessa il beneficio dell'esenzione e conseguentemente divengono applicabili, a norma dei casi, le pene stabilite dall'articolo 56.

« Le aggiudicazioni a ribasso ed i contratti per costruzioni, riparazioni, manutenzioni, approvvigionamenti e somministranze il cui prezzo debba essere corrisposto dalle Amministrazioni o dagli stabilimenti pubblici, salvo per le Amministrazioni governative le esenzioni segnate al § 2 dell'art. 100.

« Le aggiudicazioni a ribasso ed i contratti tra privati per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e per ogni altro oggetto mobile o valutabile, quando non conterranno nè vendita, nè promessa di rilascio, di mercanzia, derrate od altri oggetti mobili.

« La tassa è dovuta sul prezzo definitivo e cumulato in ragione del tempo della durata dell'appalto od impresa, salvo il disposto dal numero 5 dell'articolo 18 nei casi ivi previsti. »

Poichè vedo che il Senato non è più in numero, ai rimanda la seduta a lunedì.

Prego i signori Senatori d'avvertire che lunedì vi sarà lo squittinio segreto su questa legge, e che sarà per conseguenza indispensabile che si trovino in numero tanto più che sarà pure messo all'ordine del giorno un progetto di legge di cui è stata decretata l'urgenza.

Prego dunque i signori Senatori di voler essere precisi lunedì al tocco.

La seduta è sciolta (ore 5).